



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 54

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 7 agosto 2018

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 4 <sup>a</sup> (Difesa):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	Pag. 3

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 4
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i> . . . . .	» 6
3 <sup>a</sup> - Affari esteri:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 7
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 17
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i> . . . . .	» 32
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 33
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i> . . . . .	» 37
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 37
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 39
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 47

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i> . . . . .	Pag. 49

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

**4<sup>a</sup> (Difesa)**

Martedì 7 agosto 2018

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza della Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione  
TESEI*

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 7 agosto 2018

**Plenaria****21<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione (n. 38)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), illustra il provvedimento in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nel comma 91 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017, che introduce e disciplina una apposita procedura per la liquidazione delle spese relative alle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.

Rileva che il provvedimento si compone di due articoli. L'articolo 1 introduce nel testo unico in materia di spese di giustizia il nuovo articolo 168-*bis* in materia di liquidazione delle spese di intercettazione.

La nuova disposizione prevede che le spese relative alle prestazioni – obbligatorie – a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime siano liquidata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni captative (comma 1).

Tale norma si propone di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della novella del 2004, che, inserendo, all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la lettera *i-bis*), ha estrapolato le spese per le intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico, facendo così venire meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione di cui agli articoli 168 e seguenti.

La scelta di attribuire la liquidazione delle spese per le operazioni captative al pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni stesse si ispira al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari. L'intervento normativo in questione consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro. Sempre con riguardo alla titolarità dell'adozione del decreto di pagamento, la formulazione proposta nello schema – che fa espresso riferimento al pubblico ministero e non genericamente al «magistrato» – consente di escludere ogni possibile competenza del giudice delle indagini preliminari che ha autorizzato le attività captative.

Infine, in relazione al diritto intertemporale delle tariffe applicabili, in coerenza con il sistema delineato dal testo unico delle spese di giustizia e con i principi generali dell'ordinamento, i nuovi parametri per la liquidazione trovano applicazione in relazione alle istanze che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe recate dal decreto ministeriale del 28 dicembre 2017. Tale decreto è entrato in vigore il 23 gennaio 2018.

Il comma 2 del nuovo articolo 168-*bis* prevede poi che nell'ipotesi in cui sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 168.

Quest'ultima disposizione prevede che nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario. Alla cessazione del segreto il decreto di pagamento è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Con riguardo al comma in esame segnala l'opportunità di una riformulazione volta a meglio chiarire che la comunicazione del decreto di pagamento alle parti, in caso di segreto, può avere luogo solo dopo la cessazione del segreto stesso.

L'ultimo comma del nuovo articolo 168-*bis* stabilisce che avverso il decreto di pagamento possa essere proposta opposizione, *ex* articolo 170.

L'articolo 170 stabilisce che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Quest'ultima disposizione prevede, in linea generale, l'applicazione alle controversie in questione del rito sommario di cognizione.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 20 E 29*

Il rappresentante del GOVERNO comunica che il Governo attenderà fino al 13 settembre l'espressione dei pareri dalle competenti Commissioni parlamentari sugli atti del Governo nn. 20 e 29.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 7 agosto 2018

**Plenaria****10<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI***La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE***(659) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014**

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, introduce il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione sottoscritto dall'Italia e dal Montenegro nell'aprile 2014.

Preliminarmente ricorda che il Montenegro, Paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo, è divenuto indipendente nel 2006, e, da allora, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che potrebbero derivarne, si è avviato con decisione sulla via della integrazione europea. Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione di fatto dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012. Ad oggi, su un totale di 35 capitoli negoziali, ne risultano aperti 31, tre dei quali già provvisoriamente conclusi.

Il Montenegro considera, peraltro, l'Italia come un punto di riferimento essenziale per il suo percorso di avvicinamento all'Unione europea, anche in ragione dei forti legami culturali esistenti tra i due Paesi. La cooperazione nel settore culturale e dell'istruzione ricopre, quindi, un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Lo scopo principale

dell'Accordo in esame è in effetti propriamente quello di consolidare e di armonizzare i legami culturali esistenti e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Montenegro. Il provvedimento, in particolare, che si compone di un preambolo e di 18 articoli, oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito artistico-culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio, faciliterà la cooperazione anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e demo-etno-antropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo, che prevede anche una stretta collaborazione nei campi dell'archivistica e biblioteconomia, dell'informazione, dell'editoria, delle attività sportive nonché degli scambi giovanili, rappresenterà altresì un valido strumento anche per la protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

Come si evince dalla relazione introduttiva, il testo in esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente al solo Accordo con il Montenegro, il disegno di legge di ratifica di numerosi accordi internazionali bilaterali proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura (Atto Senato 2813) che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato in data 28 giugno 2017, senza peraltro poter completare il proprio *iter* di esame parlamentare per la chiusura della legislatura.

Il medesimo disegno di legge consta di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, agli impegni finanziari e all'entrata in vigore.

Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati complessivamente in 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e in 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020.

Il disegno di legge, in quanto di iniziativa parlamentare, è privo degli strumenti di analisi tecnica del provvedimento che accompagnano in genere i disegni di legge di iniziativa governativa, ovvero dell'analisi tecnico-normativa (ATN), dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione tecnico-finanziaria. Pur in assenza di tali strumenti, il relatore evidenzia come la ratifica dell'Accordo non dovrebbe in ogni caso presentare profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia, risultando il testo in esame strettamente correlato agli altri strumenti giuridici internazionali dedicati ai temi culturali già sottoscritti dal nostro Paese.

Il relatore conclude evidenziando come il disegno di legge intenda, peraltro, anche essere da stimolo al Governo per la presentazione di una sua proposta di legge di ratifica dell'Accordo bilaterale in esame.



Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione svolta e, acquisito il consenso della Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

**(676) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003**

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, introduce il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto dall'Italia e dal Laos nel febbraio 2003.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel lontano 2003 e composto di 13 articoli, si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione bilaterale, e di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, fornendo al contempo una risposta alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia che emerge in questo Paese, offrendo in più l'opportunità di allargare gli orizzonti economici e culturali dell'Italia in Asia.

In particolare, l'Accordo, dopo aver stabilito i principi generali di mutuo sostegno e di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione (articolo 1), afferma la volontà delle due Parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori e di mostre, favorendo altresì gli scambi di conoscenza e le esperienze nell'aggiornamento e nella formazione negli ambiti dell'informazione, delle traduzioni e delle pubblicazioni in campo scientifico e letterario (articolo 2). Gli ambiti prioritari della collaborazione scientifica e tecnologica sono individuati nei settori delle scienze di base, dell'agricoltura, della tecnologia dell'informazione, dell'energia ed ambiente, delle scienze della salute, della biomedicina e delle biotecnologie, delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali ed in altri settori che le Parti concorderanno (articolo 3).

Il testo prevede altresì che le attività di cooperazione scientifica e tecnologica si realizzino attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l'organizzazione di convegni, seminari e di altri eventi, nonché mediante la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di attività di addestramento e aggiornamento professionale (articolo 4).

L'Accordo punta, inoltre, a promuovere la collaborazione nei campi archeologico ed antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale (articolo 5), nonché la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e *post*-secondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche (articolo 6), oltre a prevedere l'impegno, nei limiti della disponibilità dei fondi, per la erogazione di borse di studio per studenti e laureati per studi e ricerche a livello universitario, *post*-universita-

rio o presso altre istituzioni accademiche nel campo delle belle arti, dell'archeologia e della linguistica (articolo 7).

Il testo prevede poi, su base di reciprocità, la facilitazione e la promozione di attività delle istituzioni culturali dei due Paesi (articolo 8), nonché l'incoraggiamento alla cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili (articolo 9).

Per valutare l'efficacia degli interventi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica viene prevista l'istituzione di una apposita commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due capitali (articolo 10) e preposta anche a stabilire le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste dall'Accordo (articolo 11). Da ultimi gli articoli 12 e 13 stabiliscono le modalità dell'entrata in vigore dell'Accordo ed esprimono la volontà delle Parti sulla sua durata illimitata.

Il provvedimento in esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente al solo Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Laos, il testo di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura (Atto Senato 2813) che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato in data 28 giugno 2017, ma non vide completato il proprio *iter* di esame, nonostante la Commissione si sia prodigata, all'epoca, nell'approvazione di decine di accordi di cooperazione militare con Stati spesso in guerra o ai confini di grossi conflitti, tuttora in corso e su cui il relatore ritiene necessario verificarne la compatibilità con la legge n. 185 del 1990.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie, all'entrata in vigore.

Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati complessivamente in 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e in 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020.

Il relatore, quindi, augurandosi che il Governo possa a sua volta presentare un proprio disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, auspica che, nella corrente legislatura, si dia priorità alla politica di accordi internazionali volti allo sviluppo economico e culturale, alla tutela dell'ambiente e alla promozione delle piccole e medie imprese italiane.

A suo avviso, infatti, è giunto il momento che l'Italia dia finalmente corso ad una nuova forma di relazione che superi i limiti del neo colonialismo, soprattutto con quei Paesi che hanno vissuto la tragedia della dominazione e della guerra.

Ricorda, in proposito, che il Laos è un Paese del Sud-est asiatico di oltre 6 milioni di abitanti, privo di sbocco al mare e che si sviluppa lungo il corso del fiume Mekong, in un'area geografica della penisola indocinese stretta fra il Vietnam, la Cambogia, la Thailandia, il Myanmar e la Cina. Protettorato francese dal 1893, indipendente dal 1954, il Laos ha subito pesantemente le conseguenze della guerra degli Stati Uniti in Vietnam. Tra il 1964 al 1973, in effetti, vennero sganciate, sul Paese, due milioni di tonnellate di ordigni esplosivi e ancora oggi ci sono circa 80 milioni di bombe da disinnescare, che continuano a mietere vittime tra persone

e animali, tant'è che, ogni anno, più di 300 persone restano vittime di queste esplosioni, di cui metà muoiono, con una maggioranza di bambini.

Dal dicembre 1975 il Laos diventa una Repubblica Democratica Popolare, con un regime di tipo socialista, e, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, rimane per alcuni anni isolato sia fisicamente che politicamente, fino al 1997, anno in cui ha optato per l'adesione all'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), avviandosi sulla strada della piena integrazione regionale e internazionale. Dal 2013 è entrato ufficialmente a far parte dell'Organizzazione mondiale del Commercio, con un'economia prevalentemente rurale che vanta una grande disponibilità di corsi d'acqua, condizioni che potrebbero favorire la cooperazione agricola con l'Italia e dare ulteriori sbocchi economici per le nostre imprese agricole che vivono una fortissima crisi economica.

Altri settori su cui potrebbero nascere proficue collaborazioni sono quelli idroelettrico e minerario (oro, stagno, rame, calcare e gesso), veri volani dell'economia nazionale, anche grazie agli investimenti diretti esteri provenienti in particolare dalla Cina e dall'Australia.

Secondo il relatore, la salvaguardia e il recupero del patrimonio culturale, la crescita culturale e la formazione, nonché il miglioramento delle capacità agricole, rappresentano opzioni alternative di implementazione delle relazioni internazionali.

Peraltro, conclude il relatore, la forte crisi di isolazionismo internazionale che sta vivendo il Laos, oltre a privilegiare altri *partner* dell'area, ignora del tutto le nuove opportunità che il multilateralismo ha creato, soprattutto in Asia.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione svolta e, acquisito il consenso della Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (n. COM(2018) 460 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente PETROCELLI, in sostituzione del relatore, senatore Lucidi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, dà lettura della relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, su cui la Commissione è chiamata all'esame.

Si tratta, spiega il Presidente, di una proposta finalizzata ad istituire lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale presentata nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, che definisce il contesto normativo per l'istituzione – a decor-

rere dal 1° gennaio 2021 – dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, ovvero il mezzo attraverso cui l'Unione europea intende affermare e promuovere i propri valori ed interessi in un mondo in continuo cambiamento. In particolare, il testo definisce gli obiettivi dello strumento, il relativo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, oltre ad istituire il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile *Plus* (EFSD+) e una garanzia per le azioni esterne.

La finalità sottesa al provvedimento è quella di costruire, facendo tesoro delle esperienze sin qui maturate dai meccanismi di finanziamento delle politiche messi a punto dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020, uno strumento finanziario che, semplificando il quadro normativo e le modalità operative esistenti, si presenti più flessibile ed aggiornato rispetto a quelli attualmente disponibili, contribuendo con maggior efficacia al raggiungimento degli obiettivi e dei principi dell'azione esterna, in linea con quanto espressamente previsto dal Trattato sull'Unione europea (TUE). Lo scenario internazionale contemporaneo appare, infatti, segnato da crescenti fragilità, anche in Paesi vicini territorialmente all'Unione europea e richiede strumenti capaci di offrire immediatezza e duttilità di risposte, anche rispetto alle nuove sfide emergenti. Conflitti regionali, terrorismo, disparità economiche, crescenti pressioni migratorie, cambiamenti climatici, degrado ambientale e il permanere di livelli di povertà, costituiscono altrettante minacce alla stabilità ed alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e necessitano di strumenti di intervento adeguati ed aggiornati.

Ad oggi, coesistono infatti una pluralità di strumenti finanziari – la maggior parte dei quali destinata a scadenza nel dicembre 2020 – che, nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020, concorrono a definire il «ruolo mondiale dell'Europa». Fra di essi il relatore si ricorda lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) di cui al Regolamento (UE) n. 233 del 2014, lo strumento di partenariato (PI) di cui al Regolamento (UE) n. 234 del 2014, lo strumento europeo di vicinato (ENI) di cui al Regolamento (UE) n. 232 del 2014, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) di cui al Regolamento (UE) n. 235 del 2014 e lo strumento per contribuire alla stabilità e alla pace, di cui al Regolamento (UE) n. 230 del 2014. Ad essi devono poi aggiungersi anche il Fondo di garanzia per le azioni esterne e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

Fondamentale è altresì l'XI Fondo Europeo di Sviluppo, anch'esso prossimo alla scadenza di fine 2020, che, sebbene finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione europea, costituisce il principale strumento di cui dispone l'Unione europea per fornire assistenza ai Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai Paesi e territori d'oltremare, potendo contare su una dotazione finanziaria pari a 30,5 miliardi di Euro.

Come evidenziato dalla relazione sulla revisione intermedia adottata dalla Commissione europea nel 2017 sui principali strumenti di finanziamento esterno, nonché da altre relazioni tecniche in materia di assistenza

macrofinanziaria e operazioni di prestito esterno della Banca europea degli investimenti, tali finanziamenti esterni si sono rivelati complessivamente adeguati e hanno concorso positivamente al conseguimento degli obiettivi attesi, ma hanno anche palesato una mancanza di flessibilità finanziaria per fare fronte al rapido mutamento dello scenario internazionale ed all'emergere di nuove priorità che richiedano tempestività di intervento.

Secondo quanto indicato poi nella comunicazione sul nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per le priorità *post-2020* (COM(2018) 92), nonché nella valutazione d'impatto fatta per la Proposta in esame, tutti questi strumenti finanziari dovrebbero essere riuniti in un unico strumento di ampio respiro per il finanziamento esterno, inserendo nel bilancio anche le attività attualmente finanziate dal Fondo europeo di sviluppo, mantenendo, peraltro, inalterati gli elementi di flessibilità attualmente in vigore. Resterebbero al di fuori di tale strumento unicamente l'assistenza macrofinanziaria, utilizzata per il sostegno ai Paesi geograficamente vicini all'Unione europea che abbiano gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, e una parte dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. Anche la materia degli aiuti umanitari continuerebbe ad essere finanziata sulla base della normativa europea dedicata – Regolamento (CE) n. 1257/1996 –, e dunque al di fuori della cornice del presente Regolamento.

In definitiva, la proposta in titolo punta a razionalizzare, riorganizzando in un unico strumento finanziario, i meccanismi di finanziamento previsti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, consentendo all'Unione europea di continuare a svolgere un ruolo attivo nella promozione dei diritti umani, nella stabilizzazione delle diverse aree geografiche, nella cooperazione allo sviluppo, nei temi della sicurezza, nell'azione di contrasto alle cause profonde dell'immigrazione irregolare, nella lotta ai cambiamenti climatici e per la tutela dell'ambiente, ma di farlo in modo più efficace. Il nuovo strumento, infatti, dovrebbe consentire una maggiore flessibilità operativa anche per rendere possibile lo spostamento di risorse laddove mutamenti del contesto internazionale lo rendessero necessario. La relazione che accompagna il provvedimento sottolinea come la fusione di tali strumenti di finanziamento contribuirebbe a razionalizzare i sistemi di gestione e di controllo, riducendo oltretutto l'onere amministrativo per tutte le parti coinvolte. Un sistema di controllo semplificato, permetterebbe inoltre alle istituzioni competenti di avere una visione migliore e più globale della spesa esterna dell'Unione europea.

La dotazione finanziaria proposta dalla Commissione europea per l'attuazione di questo strumento nel periodo 2021-2027 sarebbe pari a 89,2 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto al totale dei fondi attualmente a disposizione degli strumenti finanziari già richiamati.

La relazione che accompagna il provvedimento sottolinea altresì che il nuovo Regolamento intende fornire un quadro utile a favorire la messa in atto delle politiche di azione esterna, ma anche l'attuazione degli obblighi internazionali, fra cui l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Programma d'azione di Addis

Abeba per i finanziamenti allo sviluppo, il quadro di Sendai per la riduzione del rischio catastrofi e la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2282(2016) sul mantenimento della pace e sull'inaccettabilità delle violazioni del diritto umanitario internazionale. In particolare, tra i considerando del testo, compare il riferimento alla possibilità che il Regolamento contribuisca all'obiettivo collettivo dell'Unione di stanziare lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030.

Nell'attuazione del Regolamento, si dovrebbe altresì puntare a garantire la coerenza con altri settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione interessate, a partire dalle politiche di sviluppo. Nella relazione introduttiva al provvedimento si sottolinea altresì l'intenzione di realizzare una sinergia con le azioni previste da altri programmi dell'Unione europea, in modo da massimizzare l'impatto degli interventi combinati. In particolare si precisa che le azioni finanziate nell'ambito della proposta in esame dovrebbero essere coerenti – tra le altre – con quelle condotte nel contesto dello strumento di assistenza preadesione (IPA III) – il cui esame è stato avviato di recente in Commissione esteri –, della Decisione sui Paesi e Territori d'oltremare, della politica estera e di sicurezza comune e dello strumento europeo per la pace.

Composto di 40 articoli e di VII Allegati, il Regolamento in argomento precisa anzitutto, sin dai «considerando», la necessità che i finanziamenti siano erogati mediante azioni concentrate su specifiche priorità strategiche di tipo geografico e tematico. Nel titolo I, dedicato alle disposizioni generali, oltre all'oggetto (articolo 1) e al quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), vengono individuati gli obiettivi (articolo 3) del Regolamento, fra cui quelli di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo e di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione. Obiettivi specifici sono poi individuati nel sostegno e nella promozione del dialogo e della cooperazione con le regioni e i Paesi terzi del vicinato, dell'Africa sub-sahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi, nonché nel consolidamento e nella promozione della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani, e nel rispondere rapidamente a situazioni di crisi, di instabilità e di conflitto.

Nel definire l'ambito di applicazione e la struttura dello strumento, l'articolo 4 specifica che i finanziamenti sono erogati attraverso programmi geografici (relativi alle aree del Vicinato, dell'Africa sub-sahariana, dell'Asia e Pacifico e delle Americhe e Caraibi), tematici (diritti umani e democrazia, organizzazioni della società civile, stabilità e pace e sfide mondiali) e azioni di risposta rapida (per situazioni di crisi e conflitti, per rafforzare la resilienza degli Stati e delle comunità e per rispondere alle necessità e priorità della politica estera).

Il Regolamento stabilisce altresì (articolo 5) la necessità che nell'attuazione siano garantite la coerenza, le sinergie e la complementarietà con altri settori dell'azione esterna dell'Unione e individua (articolo 6) la dotazione finanziaria complessiva a disposizione per il periodo 2021-2027,

pari a 89,2 miliardi di euro, di cui 68 miliardi per programmi geografici, 7 miliardi per quelli tematici e 4 miliardi per le azioni di risposta rapida.

La proposta definisce poi il quadro strategico di riferimento per la sua attuazione (articolo 7) e i principi generali che informano l'azione dell'Unione in questo settore (articolo 8).

Il Titolo II del Regolamento è dedicato alle modalità di attuazione e definisce innanzitutto gli ambiti della programmazione (Capo I, articoli 10-15), stabilendo la necessità di adozione di una strategia di programmazione generale della cooperazione e degli interventi (articolo 10), fissando i principi di programmazione per i programmi geografici (articolo 11), identificando i documenti di programmazione per tipologia di intervento (articoli 12 e 13) e le relative modalità di adozione (articolo 14).

Il Capo II (articoli 16-18) detta disposizioni specifiche per il Vicinato, individuando i documenti di programmazione e i criteri di assegnazione (articolo 16), stabilendo un approccio basato sulle prestazioni (articolo 17) e definendo i programmi di cooperazione transfrontaliera (articolo 18).

Il Capo III (artt. 19-25) individua i profili dei piani d'azione, delle misure annuali o pluriennali (articolo 25), e delle misure di sostegno (articolo 20) che la Commissione può adottare per l'attuazione del Regolamento, nonché le modalità per la loro adozione (articolo 21). Il testo definisce altresì le modalità di cooperazione per l'effettuazione dei finanziamenti (articolo 22) e le forme che essi possono assumere (articolo 23), dalle sovvenzioni agli appalti pubblici di servizi, dal sostegno al bilancio agli strumenti finanziari sino all'assistenza finanziaria. I successivi articoli individuano le persone e gli enti ammissibili alla partecipazione alle gare di appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi (articolo 24) e dispongono le misure per il riporto, le frazioni annue degli impegni di bilancio (articolo 25).

Il Capo IV (articoli 26-30) è dedicato al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria ai Paesi terzi. In particolare l'articolo 26 ne definisce la portata complessiva e la disponibilità finanziaria per il periodo 2021-2027 (pari ad un importo massimo di 60 miliardi di euro), mentre i successivi articoli disciplinano – fra le altre – le modalità di ammissibilità e la selezione delle operazioni e delle controparti (articolo 27), il contributo di altri donatori alla garanzia per le azioni esterne (articolo 28) e le modalità di attuazione degli accordi di garanzie per le azioni esterne (articolo 29).

Il Capo V (articoli 31-32) disciplina le attività di monitoraggio, rendicontazione (articolo 31) e valutazione del Regolamento (articolo 32), prevedendo la presentazione da parte della Commissione europea a partire dal 2022 la presentazione di una apposita relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del provvedimento, nonché relazioni finali di valutazione.

Le disposizioni finali (Titolo III, articoli 33-40), contemplano – fra l'altro – la possibilità, in casi debitamente giustificati e per azioni di natura mondiale, regionale o transregionale, di estendere la portata delle

azioni anche a Paesi e Territori non già contemplati dal testo (articolo 33). Viene altresì prevista la possibilità di adozione di atti delegati da parte della Commissione europea, previa specifica delega (articolo 34), nonché istituito un Comitato (articolo 35) incaricato di assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni in relazione al testo del Regolamento in esame.

Il PRESIDENTE, infine, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Martedì 7 agosto 2018

**Plenaria**

**27<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) dà ulteriormente conto della proposta di parere con presupposti, già illustrata nella seduta del 4 agosto 2018, richiamando al riguardo il contenuto della documentazione messa a disposizione dal Governo per rispondere ai rilievi inizialmente formulati.

Rammenta che lo schema di decreto in esame è stato adottato dal precedente Governo, al fine di dare una seconda possibilità ai minori che hanno commesso fatti penalmente rilevanti.

Propone, quindi, l'approvazione della suddetta proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole.

I senatori MISIANI (*PD*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *f*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) comunica che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere negativo della Conferenza unificata. Si riserva quindi di predisporre, per una prossima seduta, una proposta di parere che tenga in debita considerazione le criticità rilevate dagli enti territoriali in merito all'impatto sulla finanza regionale e locale derivante dall'attuazione dello schema di decreto.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare i numerosi elementi problematici segnalati dagli enti locali sui profili finanziari dello schema di decreto in titolo, che hanno determinato l'esito negativo del parere della Conferenza unificata, ravvisa l'opportunità di un ulteriore approfondimento di tali tematiche.

Il senatore MANCA (*PD*) osserva come, dal parere della Conferenza unificata, emerge che gli enti territoriali non hanno obiezioni di merito sul provvedimento, ma lamentano la carenza di risorse per darvi attuazione. Pertanto, appare essenziale che il Governo chiarisca i propri intendimenti allo scopo di trovare una soluzione adeguata al problema delle risorse finanziarie.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, prospetta la possibilità di svolgere un supplemento di esame del provvedimento, con particolare riguardo ai profili che coinvolgono la finanza territoriale.

Il sottosegretario BITONCI, anche sulla base dello slittamento di sessanta giorni del termine di delega, assicura la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere anche dopo la scadenza del termine assegnato alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (n. 32)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore TURCO (*M5S*) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, soffermandosi sull'importanza del provvedimento per il completamento del processo di riforma della contabilità e finanza pubblica, avviato con la legge n. 169 del 2009 e portato avanti nel corso della XVII Legislatura. Al riguardo, individua come compito decisivo per la presente Legislatura l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e tesoreria, che ha come presupposto la riapertura della delega originariamente prevista in materia e ormai scaduta.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori due note tecniche relative ad alcuni profili concernenti i cosiddetti «fondi scorta» e il processo di chiusura delle contabilità speciali.

Il senatore MARSILIO (*Fdi*), nel ringraziare il relatore per il puntuale e approfondito lavoro svolto, esprime particolare apprezzamento per il riferimento, presente nella proposta di parere, all'impatto generazionale del bilancio, tema importante già sollevato dall'onorevole Giorgia Meloni, all'epoca Ministro per la gioventù. Per quanto concerne l'introduzione dell'azione quale nuova unità elementare di bilancio, ritiene necessario che il Governo non proceda ad accorpamenti troppo ampi dei preesistenti capitoli di bilancio, paventando il rischio che una tale operazione accentui le difficoltà di lettura dei documenti finanziari. Sottolinea, infine, l'esigenza di rendere concreta la possibilità per i parlamentari di avere accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche, e in particolare del Ministero dell'economia e delle finanze, dando così attuazione piena ad un principio già presente nella legge di contabilità e finanza pubblica ed essenziale per l'effettività del controllo parlamentare sulla gestione del bilancio dello Stato.

Intervengono i senatori MISIANI (*PD*) e PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) per dichiarare il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente PESCO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

Coglie l'occasione per rivolgere a tutti i senatori un augurio di buone vacanze, in vista della ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 20**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 2, sulle misure penali di comunità, e 5, riguardante l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, abbia luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ad invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- le attività di istruzione e formazione correlate all'attuazione dell'articolo 7, sull'istituto della semilibertà, non determinino oneri aggiuntivi rispetto alla normativa vigente;
- risultino congrue le risorse poste a copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25, sull'istituto della dimissione.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 32**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto in esame dà attuazione all'articolo 1, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che consente al Governo, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi per il completamento della riforma del bilancio dello Stato, di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti medesimi, intervenendo sulla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il quadro delle regole fiscali e contabili che presiedono alla gestione della finanza pubblica, a partire dal 2012, è stato oggetto di importanti modifiche apportate all'impianto normativo anche per tener conto dell'evoluzione della disciplina europea in materia e per superare alcune criticità della legislazione nazionale;

preso atto che lo schema di decreto in esame, integrativo e correttivo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, è stato riformulato dal Governo, tenendo conto del parere n. 3/2018 reso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 4 giugno 2018;

tenuto conto dell'ulteriore parere n. 5/2018, approvato dalla stessa Corte dei conti a Sezioni riunite nell'Adunanza del 25 giugno 2018, avente ad oggetto il riesame della versione definitiva dello schema di decreto legislativo in esame;

considerati gli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, in particolare, i rilievi formulati dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio e dalla Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (S.I.D.R.E.A.),

rilevata la necessità:

– all'articolo 1, di introdurre una modifica all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere, anche ai fini dell'emendabilità del disegno di legge di bilancio, che la seconda sezione del menzionato disegno di legge contempli in allegato un prospetto di sintesi in cui evidenziare, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, la ripartizione della spesa in oneri indero-

gabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale;

– all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), di modificare l'articolo 25-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo che l'elenco delle azioni possa essere individuato con disegno di legge di bilancio solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione medesima, onde escludere nel corso della valutazione che si verifichi la sovrapposizione della disciplina contenuta in due fonti normative di rango diverso (il dPCm e la legge di bilancio), nonché consentire comunque ai decreti di variazione di bilancio conseguenti all'approvazione di nuove leggi, anche nel corso della predetta sperimentazione, di istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti;

– all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *c*), avente ad oggetto la nuova formulazione dell'art. 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di Nota di aggiornamento dei documenti di finanza pubblica, di prevedere che la rilevazione effettuata ai fini della redazione della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di carattere non permanente sia riferita alle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229, invece che all'articolo 30, comma 9, lettera *f*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dato che quest'ultimo si limita a stabilire solo un principio e criterio direttivo ai sensi del quale il menzionato decreto legislativo è stato adottato;

– all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), riguardante la nuova formulazione dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, di precisare che le rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie si riferiscono sia alle dotazioni di parte corrente sia a quelle in conto capitale, ivi incluse quelle rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della predetta legge n. 196, nonché le altre autorizzazioni di spesa riprogrammate, per adeguarle alle stesse dotazioni di competenza e di cassa previste nel piano finanziario dei pagamenti;

– all'articolo 4 comma 1, lettera *b*), relativo alla nuova formulazione dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto leggi pluriennali di spesa e a carattere permanente, di precisare che la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa possa essere effettuata nei limiti dell'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati nel triennio di riferimento di previsione, con possibilità di apportare ulteriori modifiche;

– all'articolo 4 comma 1, lettera *c*), avente ad oggetto la nuova formulazione dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in tema di assestamento e variazioni di bilancio, di precisare il termine, entro un massimo di quarantacinque giorni, entro il quale sia riconosciuta l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a prevedere le variazioni di bilancio relative ai provvedimenti legislativi non contemplati nel disegno di legge di bilancio;

– all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), numero 2), riguardante le modifiche di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in tema di impegno e pagamento, di precisare chiaramente le diverse fattispecie in cui è consentito il trasferimento delle risorse da un esercizio all'altro nell'ambito dei residui passivi anche se le relative variazioni di bilancio non siano intervenute entro la chiusura dell'esercizio;

– all'articolo 5, comma 1, recante modifiche all'articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riguardante gli elementi del conto di bilancio e del conto del patrimonio, di puntualizzare che l'apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato menzionato dalla disposizione in esame si riferisce alle entrate finalizzate per legge e che con riguardo alle spese sostenute in relazione ai servizi e alle attività prestate dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, occorre provvedere alla separata indicazione di ciascuna voce di spesa;

– all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 3), in merito al riformulato articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, di evidenziare che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella concernente il regime di contabilità ordinaria;

– all'articolo 6, comma 2, avente ad oggetto modifiche dell'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di puntualizzare, da un lato, che la trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili in caso di apertura di conti correnti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa in mancanza di apposita previsione normativa o di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, è operata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; dall'altro, che gli interessi realizzati sui conti correnti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati al bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui suddetti conti;

– all'articolo 6, comma 3, capoverso art. 7-*bis*, comma 5, relativo alle modifiche di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 di stabilire che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella riguardante le ordinarie procedure di bilancio;

– all'articolo 6, comma 3, capoverso art. 7-*ter*, comma 7, avente ad oggetto le modifiche di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di precisare che le amministrazioni possano autorizzare trasferimenti temporanei di risorse tra le proprie strutture periferiche, beneficiarie delle risorse del fondo scorta, per fronteggiare temporanee esigenze di cassa attraverso i propri centri di responsabilità amministrativa;

– all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), recante le modifiche all'art. 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contemplare che all'attività di sperimentazione volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale



struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili di bilancio, sia di durata non superiore a tre esercizi finanziari, invece che di almeno due esercizi finanziari;

– all'articolo 8, relativo alle modifiche dell'articolo 38-*septies* in materia di bilancio di genere della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di prevedere che l'adozione del bilancio di genere sia finalizzata a perseguire anche la parità di genere tramite politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della citata legge n. 196;

– all'articolo 10, comma 1, capoverso art. 11-*bis*, in tema di modifiche dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di apportare alcune variazioni formali alla disposizione e di prevedere altresì che le contabilità speciali intestate ai segretari regionali di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria siano mantenuti in essere fino al 31 dicembre 2019 al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

– all'allegato 1, in materia di principi contabili generali, di apportare modificazioni di carattere formale ai principi di cui ai punti 2) (unità), 3) (universalità), 4) (integrità), 5) (veridicità), 6) (attendibilità), 8) (chiarezza), 10) (flessibilità), 13) (coerenza), 14) (continuità, comparabilità e costanza) e 17) (trasparenza);

considerato, inoltre, che dovrebbe essere valutata l'opportunità:

– di inserire nel presente schema di decreto un nuovo articolo recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere che le relazioni tecniche di cui al predetto articolo 17, commi 3, 5 e 8, della medesima legge n. 196 siano trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile;

– con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), avente ad oggetto modifiche all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, in tema di assestamento e variazioni di bilancio, di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare;

– all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7-*ter*, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, istitutivo dei «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che, in base alla legislazione vigente, le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla medesima Presidenza del Consiglio;

– all'allegato 1, punto 1), con riferimento al principio della annualità, di inserire, dopo il primo, un periodo aggiuntivo da cui risulti che sono fatti salvi, ove previsti, eventuali obblighi di elaborare e di presentare

anche documenti contabili riferiti a periodi di gestione di durata inferiore all'anno, in modo da tenere conto più chiaramente della presentazione del disegno di legge di assestamento;

– all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, di reintrodurre il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere ammissibili;

– all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, di rendere il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazione in corso a livello internazionale ed europeo;

constatata, infine, la scadenza prefissata per la redazione ed istituzione di un testo unico in tema di contabilità e bilancio dello Stato, contemplata nell'articolo 50 della legge n. 196 del 2009, e scaduta il 31 dicembre 2017, necessario per riunire in un quadro unitario la variegata disciplina contabile su cui si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni, offrendo così agli operatori finanziari e al Parlamento un unico strumento di consultazione;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 1, al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché integrazioni ai documenti allegati al disegno di legge di bilancio».

– all'articolo 2, comma 1, con riferimento alle modifiche dell'articolo 25-bis della legge n. 196 del 2009, che disciplina l'individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, al fine di rispondere all'esigenza di un maggiore coordinamento normativo tra il testo vigente del citato articolo 25-bis e quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) all'articolo 25-bis, comma 8, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: "Con il medesimo decreto, fermo restando quanto previsto al comma 6, sulla base della relazione annuale di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del medesimo comma 6."».

– all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «di cui all'articolo 30, comma 9, lettera *f*)», con le seguenti: «di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229».

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sostituire la lettera *c*) con la seguente: «*c*) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per le procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"»;

– all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), relativamente alla modifica dell'articolo 30, comma 2, lettera *a*), specificare che le rimodulazioni delle quote annuali riguardano sia le spese di carattere permanente, nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, sia quelle a carattere non permanente;

– all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.

*6-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:

*a*) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

*b*) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno;

*c*) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisca la destinazione.

*6-ter.* Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al comma *6-bis*, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa purché i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo."»;

– all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «rendiconto generale dello Stato» aggiungere le seguenti: «, con riferimento alle entrate finalizzate per legge», e dopo le parole: «a favore di soggetti pubblici o privati» aggiungere le seguenti: «, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa»;

– all'articolo 6, comma 2, capoverso Art. 44-*quater*, comma 2, sostituire le parole: «delle entrate e delle spese, previsti» con le seguenti: «delle spese e delle entrate, previste»;

– ai fini della determinazione di un limite alle trattenute sulle competenze stipendiali e dell'individuazione delle predette competenze su cui applicare la trattenuta medesima, all'articolo 6, comma 2, capoverso «Art. 44-*quater*», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180»;

– all'articolo 6, comma 2, capoverso Art. 44-*quater*, comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti»;

– all'articolo 6, comma 3, capoverso Art. 7-*bis*, comma 5, dopo le parole: «di riconduzione» aggiungere le seguenti: «alle ordinarie procedure di bilancio»;

– all'articolo 6, comma 3, capoverso Art. 7-*ter*, comma 7, primo periodo dopo le parole: «l'amministrazione» aggiungere le seguenti: «, tramite i propri centri di responsabilità amministrativa.»;

– all'articolo 8, sostituire le parole: «fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere» con le seguenti: «perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e riallocando conseguentemente le risorse.»;

– nell'ambito dell'Allegato 1 all'articolo 38-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) con riferimento al principio di annualità, di cui al punto 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.»;

b) al punto 2), con riferimento al principio dell'unità, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «entrate» e la parola: «normativa» con la seguente: «legislativa»;

c) all'allegato 1, punto 4), con riferimento al principio dell'integrità, al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove previste da apposita disposizione legislativa.»;

d) al punto 6), con riferimento al principio dell'attendibilità, al secondo periodo, sostituire le parole: «e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di esse.» con le seguenti: «. Le predette informazioni sono altresì considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali.»;

e) con riferimento al principio di chiarezza, cui al punto 8, al primo periodo, sostituire «comprese dagli» con «comprensibili per gli»;

f) con riferimento al principio di flessibilità di cui al punto 10, al secondo periodo, dopo le parole: «nell'ambito degli stanziamenti della medesima unità di voto approvata dal Parlamento», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della legislazione vigente.»;

g) con riferimento al principio di prudenza di cui al punto 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel bilancio di previsione finanziario devono essere iscritte solo le entrate di cassa e le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese sono limitate alle risorse finanziarie iscritte in bilancio e al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel budget dei costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritto solo i valori economici negativi del periodo di riferimento.»;

h) con riferimento al principio della continuità, della comparabilità e della costanza, di cui al numero 14, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente inciso: «, evidenziando i relativi effetti sui bilancio di previsione e sul rendiconto.»;

i) con riferimento al principio di trasparenza di cui al punto 17, al terzo periodo, dopo le parole: «finalità» aggiungere le seguenti: «, le missioni e i programmi»;

l) con riferimento al principio della competenza finanziaria di cui al punto 20, apportare le seguenti modificazioni:

– al terzultimo periodo, dopo le parole: «incassate dalla Tesoreria» aggiungere le seguenti: «di pertinenza del bilancio dello Stato»;

– al penultimo periodo, dopo le parole: «erogate dalla Tesoreria» aggiungere le seguenti: «per conto del bilancio dello Stato»;

m) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «economica e patrimoniale» con le seguenti: «economico-patrimoniale»;

n) al punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il sistema integrato di scritture contabili (o contabilità integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economico-patrimoniale che integrano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica, in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei dati di finanza pubblica.»;

e osservazioni:

– all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti il Governo la necessità di prevedere meccanismi che rendano l'informativa al Parlamento, a seguito dell'introduzione di modifiche intervenute nella composizione delle azioni, quanto più trasparente e leggibile, prevedendo, anche in corso d'anno, documenti aggiornati e complessivi dell'area interessata da cambiamento;

– all'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di rendere esaustiva ed efficace la modifica proposta, in tema di Nota illustrativa sul monitoraggio

delle spese pluriennali d'investimento, si invita il Governo a introdurre disposizioni per risolvere i ritardi e le difficoltà di aggiornamento delle banche dati (istituite con i decreti legislativi 228 e 229 del 2011), contenenti le informative sullo stato delle opere pubbliche in corso, prevedendo la loro pubblicazione elaborabile e libera consultazione sul sito del Governo;

– all'articolo 3, lettera *a*), con riferimento all'art. 10-*bis*, comma 3, il Governo valuti la possibilità di prorogare l'entrata in vigore della norma in oggetto al 1 gennaio 2020, tenuto conto dell'opportunità di raccordare gli importi delle leggi pluriennali non solo con il cronoprogramma dei pagamenti, ma anche con l'entrata in vigore del principio della cd. «competenza potenziata», prevista a partire dal 1° gennaio 2019;

– valuti il Governo di premettere, alla lettera *a*) dell'articolo 4, comma 1, la seguente lettera: «0<sup>a</sup>) All'articolo 17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-*bis*. Le relazioni tecniche chi cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile"»;

– all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, valuti il Governo l'opportunità di rendere più chiara la formulazione rispetto alla differenziazione tra componente tendenziale delle modulazioni di cui alla lettera *a*), in quanto implicata dal vincolo al cronoprogramma, e componente discrezionale delle riprogrammazioni di cui alla lettera *b*), con il vincolo dei saldi-obiettivo;

– con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), recante modifiche all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009 in materia di assestamento e variazioni di bilancio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare, nonché la trasmissione alle Camere delle citate variazioni in formato elettronico elaborabile;

– all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 1) relativamente alla modifica dell'articolo 33, comma 2, valutare l'opportunità di indicare l'intervallo temporale entro il quale è riconosciuta al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di procedere alle variazioni di bilancio;

– all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 2), valuti il Governo l'opportunità di verificare la coerenza della disposizione con il complesso dell'articolo 33, in materia di fondi da ripartire e circa la possibilità di variazioni compensative per spese per acquisto di beni e servizi fra centri di responsabilità tramite decreti interdirettoriali;

– all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), con riferimento all'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 e relativamente all'introdotta comma 5-*bis*, al fine di garantire effettività alla disposizione, valuti il Governo l'opportunità di precisare, già a livello di fonte primaria, l'espressione «in tempo utile», con riguardo al necessario congruo anticipo entro cui le Amministrazioni competenti dovranno far pervenire le richieste di adozione dei decreti di variazione del bilancio rispetto alle scadenze amministrative

previste alla fine di ogni anno per gli impegni assunti e i pagamenti programmati;

– all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 44-*ter* della legge 196 del 2009, in materia di revisione del conto riassuntivo del tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la riconduzione a cui si fa riferimento nei periodi aggiunti del comma 1 riguarda la riconduzione alla contabilità ordinaria;

– all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7-*ter*, istitutivo dei «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri, a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche gli stati di previsione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che in base alla legislazione vigente le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla Presidenza del Consiglio;

– valuti il Governo l'opportunità di introdurre, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 38-*septies* in tema di bilancio di genere, un bilancio di tipo «generazionale», da presentare contestualmente al Documento di economia e finanza, al fine di valutare il diverso impatto alla politica di bilancio sulle generazioni future;

– valuti il Governo l'opportunità di un'iniziativa legislativa volta a istituire un testo unico in materia di contabilità e bilancio di Stato, onde a rendere maggiormente sistematica la tematica in esame;

– nell'ambito dell'allegato 1 dell'articolo 38-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di riformulare i seguenti principi contabili:

*a*) in merito all'attendibilità, ripristinando i riferimenti all'assunzione di parametri storici e programmatici e all'obbligo di riferire il criterio anche ai canoni di predisposizione dei rendiconti;

*b*) in merito al principio di chiarezza, riproponendo il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere più ammissibili;

*c*) in merito al principio di pubblicità, mettendo a disposizione i documenti prodotti in materia finanziaria dal Governo in formato rielaborabile;

*d*) in merito al principio di competenza economica, rendendone il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazioni in corso a livello internazionale ed europeo.

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 7 agosto 2018

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 7 agosto 2018

**Plenaria****9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Un «New Deal» per i consumatori (n. COM(2018) 183 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (n. COM(2018) 185 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 3)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il relatore CASTALDI (*M5S*) illustra le modifiche inserite nel nuovo schema di risoluzione favorevole con osservazioni pubblicato in allegato, ripercorrendo brevemente il ciclo di audizioni e i rilievi in tale sede emersi.

Il presidente GIROTTO invita ad intervenire sulla nuova proposta di risoluzione.

Poiché non vi sono interventi, il PRESIDENTE procede alla votazione.

Il senatore BIASOTTI (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, apprezzando i contenuti della risoluzione, che rappresenta un piccolo passo in avanti per la tutela dei consumatori e delle imprese che operano correttamente sul mercato.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, ringraziando il relatore per il lavoro di sintesi dei contributi degli auditi.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice BELLANOVA (*PD*) dichiara l'astensione del proprio Gruppo, poiché il tema in esame avrebbe richiesto maggiori approfondimenti istruttori.

Il relatore CASTALDI (*M5S*) manifesta incidentalmente apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo dei Gruppi.

Verificate le presenze del numero legale, all'esito del voto, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è approvato.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
N. COM(2018) 183 DEFINITIVO E SUL PROGETTO  
DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA  
N. COM(2018) 185 DEFINITIVO (*Doc. XVIII, n. 3*)**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Un «New Deal» per i consumatori (n. COM(2018) 183 definitivo) e la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (n. COM(2018) 185 definitivo),

visto il parere formulato dalla Commissione giustizia;

valutati gli elementi istruttori acquisiti grazie alle audizioni svolte;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento al progetto di atto legislativo dell'Unione europea n. COM(2018) 185 definitivo,

per quanto riguarda le pratiche commerciali ingannevoli, e in particolare le azioni ingannevoli, all'articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva, sarebbe opportuno sopprimere il termine «significativamente» riferito alla diversità delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato come simile ad un altro di maggior pregio;

con riferimento alle omissioni ingannevoli, si ritiene necessario inserire, all'articolo 1, paragrafo 3, lettera *d*), il riferimento al «trattamento dei reclami», attualmente escluso dall'elenco delle informazioni ritenute rilevanti;

in merito al sistema sanzionatorio, occorre individuare e valorizzare anche sanzioni non pecuniarie, tra le quali – ad esempio – la sospensione temporanea dell'attività pubblicitaria a fronte di messaggi ingannevoli;

con riferimento all'individuazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni, sarebbe inoltre auspicabile un'ulteriore riflessione tesa a garantire la giusta proporzione tra le sanzioni stesse, l'entità del danno causato e la situazione finanziaria delle imprese;

in tema di obblighi del professionista in caso di recesso, si rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE tutela maggiormente il consumatore rispetto alla modifica prevista dalla proposta di direttiva: sarebbe pertanto opportuno sopprimere la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera *a*).

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 7 agosto 2018

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

*Presidenza del Presidente*  
SILERI

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SILERI

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di Gruppi.

Alla ripresa, prevista per la settimana del prossimo 11 settembre, si è convenuto di porre all'ordine del giorno i seguenti disegni di legge, assegnati alla Commissione in sede redigente: n. 189, della senatrice Rizzotti ed altri, in materia di disturbi del comportamento alimentare; n. 299, della senatrice Boldrini e altri, recante disposizioni in favore delle persone af-

fette da fibromialgia; n. 92, della senatrice Boldrini e altri, e n. 535, della senatrice Castellone ed altri, recanti istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Sarà cura della Presidenza verificare se, in base al Regolamento, vi siano disegni di legge ulteriori da porre all'ordine del giorno congiuntamente a quelli appena menzionati.

Proseguirà inoltre l'esame dell'atto dell'Unione europea relativo alla digitalizzazione della sanità (COM(2018) 233 definitivo), con lo svolgimento delle audizioni informali già concordate e, quindi, con la discussione in sede plenaria. Successivamente, come già convenuto, si darà avvio all'esame dell'atto dell'Unione europea relativo alla cooperazione nella lotta contro le malattie a prevenzione vaccinale (COM(2018) 245 definitivo), e degli altri atti unionali di cui emergerà l'opportunità della sollecita trattazione.

In sede consultiva, sarà esaminato l'atto del Governo n. 39, recante schema di decreto legislativo in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario. Sempre in sede consultiva, relativamente ai disegni di legge, l'ordine del giorno sarà eventualmente integrato in base alle segnalazioni di urgenza delle Commissioni di merito.

A partire dalla settimana del prossimo 17 settembre, si svolgeranno inoltre alcune audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza, su materie di competenza della Commissione: sulle problematiche del servizio sanitario della Regione Calabria; sui profili di rilievo sanitario del numero unico d'emergenza 112; sui problemi di sicurezza del personale sanitario, con particolare riferimento agli operatori del settore della continuità assistenziale (*ex* guardia medica).

In conclusione, il Presidente riferisce che saranno sollecitati chiarimenti – a seguito di richiesta avanzata dal senatore Errani, sulla quale l'Ufficio di Presidenza ha convenuto – da parte del Governo in merito alla modifica alla normativa sugli obblighi vaccinali, introdotta in sede di conversione del d.l. proroghe (in tema di tutela degli alunni immunodepressi e di perdurante sussistenza degli obblighi vaccinali e vigenza del regime di autocertificazione contemplato dalla recente circolare congiunta dei competenti Ministeri). Alla ripresa dei lavori potrà essere svolta un'audizione su tali tematiche, se del caso in sede riunita con la 7<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 7 agosto 2018

**Plenaria****10<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(149) DE POLI e CASINI.** – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

**(497) Vilma MORONESE ed altri.** – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*  
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MANTERO (M5S) illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo che recano, rispettivamente, «Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori» e «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori».

In ordine al disegno di legge n. 149, l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Si indicano la valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali come obiettivo primario nazionale, realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

In base al comma 2, l'ambito di applicazione è indicato con riferimento alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso al medesimo disegno di legge.

In base al comma 3, gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani, partecipando alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

L'articolo 2 reca norme per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori, prevedendo la programmazione e la progettazione di interventi da parte di Stato, Regioni ed enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, finalizzati alla sostenibilità del territorio, alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza, alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione; inoltre, si indicano le finalità della riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi, nonché il miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso tecniche di produzione energetica alternative e uno smaltimento dei rifiuti a ciclo integrato, con altresì misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico. Inoltre, si indicano finalità quali: adottare programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali, salvaguardare il diritto allo studio a livello locale, recuperare il patrimonio abitativo rispetto al rischio sismico e idrogeologico. Infine, si fa riferimento agli obiettivi di potenziamento dell'offerta lavorativa locale, di sviluppo e miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali, nonché di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

L'articolo 3 disciplina il Comitato istituzionale delle isole minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che resta in carica per la durata di cinque anni ed è presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Questo è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle Regioni interessate e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), potendo comunque parteciparvi altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni convocate dal Comitato per discutere di particolari tematiche.

L'articolo 4 indica i compiti del Comitato, quali valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale, stabilire i criteri di ripartizione del relativo Fondo di sviluppo delle isole minori nonché esprimere pareri e proporre indirizzi sulle materie oggetto della legge, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

L'articolo 5 destina una quota del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui è incrementata la dotazione di 100 milioni di euro per gli anni



2018, 2019 e 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 – al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro previsto dall'articolo 6. Quest'ultimo è definito da Stato, Regioni nei cui territori ricadono le isole minori e Comitato, sentita l'ANCIM.

La copertura delle risorse è individuata mediante riduzione del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ai sensi dell'articolo 6, sulla base del programma-quadro, il Comitato predispone il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Inoltre, il Comitato predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale stesso, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 7 istituisce i presidi di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla Regione interessata con il Comune in questione; essi hanno carattere permanente, e vi è preposto il sindaco del Comune stesso. I presidi svolgono attività di allarme e soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni, oltre ad avere compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi nel territorio, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti di assistenza eventualmente presenti.

L'articolo 8 disciplina i campi di ormeggio attrezzati, allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di presidi sanitari di primo soccorso, nei comuni interessati che ne risultano privi. Si segnala che la norma non chiarisce l'iter per la costituzione di tali presidi.

In materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle agevolazioni fiscali – e dei requisiti per accedervi – per le imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli.

In ordine al disegno di legge n. 497, «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori», l'articolo 1 ne reca l'oggetto e le finalità.

La disposizione fa riferimento all'applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevedono la particolare tutela delle aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali. Inoltre,

il comma 2 stabilisce che, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori indicate dal relativo Allegato A.

Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, sono predisposti e attuati dai Comuni delle isole di cui all'allegato A, prevedendo a tal fine una sinergia con le Regioni interessate. La norma prevede siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti. Si richiama a tal fine il principio di sussidiarietà – e la sua corretta applicazione – nonché le finalità del superamento delle disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali e dell'implementazione di strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

Il comma 4 riconosce quali poli di sviluppo sostenibile una serie di soggetti – quali gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco, le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti – nella finalità di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive.

In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle Regioni è affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 2 reca gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicando, *in primis*, quello di favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento. Si indicano poi, tra gli altri, gli obiettivi: della realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica; della mobilità sostenibile – indicandone i possibili mezzi di incentivazione – e del miglioramento dei servizi di trasporto e di approvvigionamento, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo; della produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea. Ulteriori obiettivi di valorizzazione riguardano i profili di gestione urbanistica e di migliore gestione dei rifiuti, oltreché il rifornimento idrico, realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili. Infine, si indicano obiettivi di valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali;

di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, limitando la costruzione di nuove strutture; di promozione delle attività tipiche di ciascuna isola nell'ambito delle piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato e la promozione del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori (ANCIM).

La lettera *p*) dell'articolo 2 prevede inoltre l'attivazione presso l'Unione europea delle procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori in base alla regolamentazione europea.

L'articolo 3 reca norme in materia di strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, prevedendo che il presidente dell'ANCIM partecipi in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata. Il comma 2 istituisce un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle Regioni interessate, al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le Regioni stesse, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale. Si stabiliscono una serie di strumenti, quali il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM, e i progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai Comuni, per la realizzazione della programmazione.

Anche tale disegno di legge, al comma 6, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, dalla cui attività non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. La composizione è qui stabilita in: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette; i presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o di un loro delegato; il presidente dell'ANCIM nonché sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, normandosi poi sul relativo funzionamento.

L'articolo 4 incrementa il fondo di sviluppo delle isole minori di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all'allegato A al disegno di legge.

L'articolo 5 reca norme per la fiscalità di sviluppo, mentre l'articolo 6, rubricato fondo per la perequazione infrastrutturale, prevede una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali da parte dei Comuni delle isole minori ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 7 stabilisce norme per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica, mentre l'articolo 8 ha ad oggetto misure per migliorare i servizi sanitari.

L'articolo 9 reca misure a sostegno del sistema scolastico, anche al fine di garantire la continuità del servizio e il diritto allo studio degli studenti residenti in zone geograficamente disagiate.

L'articolo 10 prevede anch'esso la costituzione di presidi permanenti di protezione civile, stabilendone le norme di gestione, mentre l'articolo 11 prevede accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito, al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori.

L'articolo 12 dispone misure relative ai trasporti locali, anche in considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo, stabilendo le attività in capo alle Regioni a tale riguardo.

L'articolo 13 reca norme per la prevenzione e composizione dei conflitti e la riduzione del contenzioso giurisdizionale, stabilendo a tal fine che le Regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie.

In base all'articolo 14, in materia di piano per l'assetto idrogeologico, le Regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane.

L'articolo 15 riguarda la gestione dei rifiuti e individua strumenti per la corretta gestione in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria.

L'articolo 16 reca norme per il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, prevedendo una sperimentazione al riguardo, mentre l'articolo 17, in materia di demanio regionale e riserve naturali, stabilisce che le Regioni territorialmente competenti trasferiscono ai Comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

L'articolo 18 reca norme per un piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre gli articoli 19 e 20 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.

I rispettivi Allegati A ai due disegni di legge recano rispettivamente l'elenco, non coincidente, delle isole qualificate come minori.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea la presidente MORONESE decide di sospendere la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 16,15.*

Il relatore MANTERO (M5S), in esito alla relazione svolta, propone infine di avviare un ciclo di audizioni allo scopo di consentire alla Commissione di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE invita i Gruppi a segnalare entro il prossimo 4 settembre i soggetti che si intendono audire. Ritiene che vadano comunque prioritariamente coinvolti i soggetti già auditi la scorsa legislatura sul tema delle isole minori.

Il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) ritiene importante audire i presidenti delle Regioni interessate.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) comunica che il suo Gruppo ha depositato in data odierna un proprio disegno di legge in materia di isole minori. Inoltre, nell'ottica di pervenire all'approvazione di un testo di legge il più possibile condiviso da tutte le componenti parlamentari, ritiene sia preferibile non limitare il numero dei soggetti da audire.

La senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*) condivide l'esigenza di coinvolgere i presidenti delle Regioni interessate. Ritiene criticabile invece l'elencazione delle isole minori effettuata dai disegni di legge in titolo, che mette sullo stesso piano realtà in cui predomina l'aspetto residenziale con altre in cui prevale la dimensione turistica. A tale riguardo propone l'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge in discussione si pongono proprio l'obiettivo di giungere ad una definizione di isole minori che, allo stato attuale, manca nella legislazione.

Il relatore MANTERO (*M5S*) ritiene che il quadro complessivo delle audizioni da svolgere andrà valutato in base alle richieste che perverranno da parte dei Gruppi. Invita altresì a valutare, nel prosieguo della discussione, l'opportunità di realizzare due distinti allegati in cui elencare le isole minori sulla base delle loro caratteristiche.

La PRESIDENTE ribadisce quindi che entro il prossimo 4 settembre i componenti della Commissione dovranno segnalare i soggetti di cui propongono l'audizione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Sulla ripresa dei lavori al termine della prossima pausa estiva si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice NUGNES (*M5S*), il senatore FERRAZZI (*PD*), la senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*), il sottosegretario di Stato Vanina GAVA, nonché la presidente MORONESE, e al termine del quale che

la Commissione conviene di riavviare la propria attività a partire da martedì 11 settembre, fatte salve le eventuali esigenze derivanti dall'emergere di situazioni impreviste.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 7 agosto 2018

**Plenaria****17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

LICHERI

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE illustra le principali linee di attività della Commissione per la ripresa dei lavori a settembre.

Sono anzitutto in via di finalizzazione i due disegni di legge europea e di delegazione europea, che rientrano nella competenza primaria della Commissione e che dovranno essere esaminati con priorità. Secondo un modulo già sperimentato, uno dei due disegni di legge sarà trasmesso al Senato e uno, contestualmente, alla Camera.

Sarà avviato l'esame dell'affare sulla strategia commerciale dell'Unione europea, cui sono state associate in sede consultiva la Commissione industria e la Commissione agricoltura, con le quali si procederà congiuntamente allo svolgimento di audizioni.

Si procederà anche ad altre audizioni sui temi della politica agricola comune, della politica di coesione, sui temi della cultura e delle questioni economiche. Sono previsti incontri con omologhe Commissioni di altri Stati membri per affrontare le questioni europee di interesse comune.

La Commissione sarà coinvolta altresì in alcuni appuntamenti istituzionali a Bruxelles e a Vienna.

Oltre agli argomenti già inseriti all'ordine del giorno, la Commissione sarà chiamata a esprimersi in sede consultiva sulle proposte normative europee di cui ai COM(2018) 134, 135 e 460, sull'A.S. n. 497 e sull'A.S. 659.

Segue un breve dibattito in cui intervengono le senatrici FEDELI (PD), GINETTI (PD) e BONINO (Misto-PEcEB), cui replica il PRESIDENTE.

*La seduta termina alle ore 13,20.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 7 agosto 2018

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 2**

*Presidenza del Presidente*  
**BARACHINI**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30*





